



Al riguardo, va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. E' il Ministero il datore di lavoro dei ricorrenti mentre le singole scuole pur avendo competenze in materia di ricostruzione di carriera non sono dotate, per questo giudice, di autonoma capacità a resistere in giudizio.

Ciò detto, si rileva che nessuna prescrizione è eccepita dall'Amministrazione scolastica.

In secondo luogo, sono documentalmente provate le carriere scolastiche dei ricorrenti (cfr. documentazione in fasc. ricorrenti) e le stesse non sono contestate.

Per quanto riguarda l'interpretazione della domanda, deve ritenersi che la stessa sia limitata alla contestazione della temporizzazione del periodo di ruolo prestatato presso la scuola materna e primaria (il testo delle conclusioni è volto all'emanazione di una condanna generica) e al ricalcolo delle prestazioni dovute sulla base dell'equiparazione dei servizi.

Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 9144/2016, hanno ritenuto che *“in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”*. Questo principio deve ritenersi applicabile a tutti i casi in cui il passaggio alla scuola secondaria comporti la temporizzazione dell'anzianità di ruolo pregressa, pena l'irragionevolezza della distinzione.

Il ricorso è quindi fondato sulla base delle coordinate sopra esposte (si ribadisce che viene chiesto il riconoscimento del solo servizio di ruolo, come evidente dal primo punto delle conclusioni del ricorso. Gli stessi ricorrenti hanno allegato decreti di ricostruzione di carriera da cui si evince la minore anzianità tenuta in considerazione in base alla temporizzazione).

Le spese, considerata la causa di valore indeterminabile (da collocarsi nello scaglione più basso per le cause indeterminabili, a partire dai 26 mila euro), vanno poste a carico del Ministero (essendone l'ufficio scolastico mera articolazione e assorbendo la questione della sua legittimazione), con distrazione alla difesa di parte ricorrente. Considerata la soluzione in puro diritto e la comunanza delle posizioni si ritiene di non dover operare la maggiorazione di



cui al dm 55/2014 per pluralità di parti. Si ritiene altresì di dover compensare per metà le spese sui valori medi per scaglione in quanto la definizione della causa ha pur sempre comportato un intervento delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8029/2015, così provvede:
accoglie il ricorso e pertanto accerta il diritto dei ricorrenti a vedersi calcolare per intero, senza applicazione del criterio della c.d. temporizzazione, il **servizio di ruolo** da ciascuno prestato presso la scuola primaria e/o materna;

condanna il Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti da tale ricalcolo oltre accessori come per legge, tenuto conto che si verte in materia di pubblico impiego;

condanna il Ministero al ricalcolo delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto (o istituto giuridico equivalente) alla luce delle differenze retributive maturate;

condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida, già al netto della applicata compensazione, in euro 3513,00, con distrazione al difensore dei ricorrenti.

Lecce, 03/03/2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Amato Carbone

